

TAR Lazio, Sez. I bis, 14.03.2015, n. 4200;

Materia: premio congedamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3100 del 2011, proposto da:
G. P., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Piraino, con domicilio eletto presso
Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione del premio di congedamento nella
misura prevista dall'art. 40 della l.n. 958/86

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Salvatore
Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette di aver prestato servizio come volontario in ferma breve triennale al cui termine è transitato nei ruoli dei Vigili del Fuoco.

Con il ricorso in esame agisce in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto a percepire il premio di congedamento di cui all'art. 22 del decreto di arruolamento, nella misura prevista dall'art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente condanna dell'Amministrazione a pagare quanto dovuto.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza pubblica del 18 febbraio 2015 il ricorso è trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

La questione sottoposta all'esame del Collegio ripropone il problema dell'interpretazione dell'art. 40 della L. 24-12-1986 n. 958, Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, che disciplina i benefici in contestazione nei termini seguenti:” 1. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. 2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 32, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. 3. In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione”.

Secondo l'interpretazione del ricorrente la disposizione invocata prevede il collocamento in congedo quale presupposto unico, necessario e sufficiente per la corresponsione del premio in contestazione in quanto rappresenta il compenso previsto per la fine del rapporto in quanto tale.

L'interpretazione del ricorrente non merita condivisione in quanto si fonda su un dato meramente letterale della disposizione in esame, la cui portata è stata chiarita dall'orientamento giurisprudenziale della Sezione dal quale non vi è ragione per discostarsi (da ultimo T.A.R. Roma Lazio sez. I bis, n. 784 del 2015, n. 4630 del 2012 e n. 7460 del 2012).

Va pertanto ribadito, anche in questa sede, che la ratio del premio di congedamento, previsto dall'art. 40, l. 24 dicembre 1986 n. 958, è quella di agevolare il soggetto che ha abbandonato il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo a pensione, a reinserirsi nella vita civile, e che detto beneficio non ha natura retributiva, non integra un trattamento di fine rapporto e neppure costituisce un'elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio *in tantum* di natura genericamente indennitaria per aiutare chi cessa completamente dal servizio militare, a ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile (Cons. Stato, sez. IV, 6.8.2012 n. 4452).

Tali essendo la ratio e la natura del premio di congedamento, risulta evidente che questo non spetta ai volontari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili ovvero, come nella specie, nel Corpo dei Vigili del fuoco; esclusione che trova peraltro giustificazione anche nel fatto che il transito agevolato in tali Corpi costituisce già di per sé un istituto di natura premiale per il servizio prestato in posizione di ferma.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente è stato assunto servizio presso il Corpo dei Vigili del fuoco proprio grazie al servizio prestato come volontario in ferma breve in applicazione del bando di concorso – approvato con dd del 12.5.2000 - che, appunto, prevedeva, al termine della ferma, il transito in altre Forze Armate o di Polizia militari o civili o nel Corpo dei Vigili del fuoco.

Nei confronti del ricorrente non si è quindi verificata quella situazione di “disoccupazione” successiva al congedo, con le conseguenti difficoltà che il beneficio in parola è inteso ad alleviare, avendo peraltro usufruito del percorso di assunzione privilegiata previsto dal bando per l’arruolamento di volontari. Ciò che conta, data la ratio e la natura del premio di congedamento, è il “titolo” che determina il passaggio dalla posizione di militare volontario alla stabile assunzione presso l’Amministrazione prescelta al momento dell’arruolamento, che pone il volontario in attesa del “transito” presso l’Amministrazione di destinazione in posizione completamente diversa rispetto al volontario congedato in “cerca di lavoro”; solo quest’ultimo si trova in una condizione che rende giustificato l’intervento di “sostegno” costituito dal premio di congedamento.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della resistente amministrazione, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015